



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VICARI e PITTONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 2009

Modifica dell'articolo 36 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in materia di graduatorie permanenti con riserva dei docenti

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge mira a risolvere in via definitiva un lungo contenzioso apertosi tra alcune classi di docenti ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nella fattispecie, in sede d'esame presso il Senato del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (il cosiddetto decreto «milleproroghe»), veniva approvato un emendamento che risolveva in parte una incongruenza legislativa relativa alla legge 4 giugno 2004, n. 143 (di conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97), che inopinatamente prevedeva, ai fini dell'ammissione ai corsi speciali di abilitazione e specializzazione per insegnanti di materie teoriche, tecnico-partiche nonché di sostegno, il possesso di alcuni titoli, segnatamente trecentosessanta giorni di insegnamento, all'atto di entrata in vigore della legge medesima. Lo stesso Governo, più volte interrogato al riguardo sia presso la Camera dei deputati che presso il Senato, aveva ammesso l'incongruenza e concordava con la necessità di una modifica legislativa, considerata la giustizia della tesi secondo la quale il possesso dei titoli per partecipare ad un concorso deve avvenire all'atto della presentazione della domanda e non alla data di entrata in vigore del decreto o della legge istitutiva. Questa strana norma indusse molti insegnanti a comportarsi in varia maniera: ci fu chi, ligio ad una norma seppur incongrua, rinunciò ad iscriversi al relativo corso abilitante o specializzante e ci fu chi, insistendo e confidando in un futuro ricorso, insistette nel voler presentare la domanda e partecipare al corso; quindi, coloro i quali superarono l'esame di abilitazione o di specializzazione finale furono immessi nella graduatoria permanente «con riserva», generando così una

grande disparità all'interno della graduatoria medesima, e tutto a causa di una svista legislativa. Molti insegnanti hanno inoltre fatto ricorso ai tribunali amministrativi regionali (TAR) competenti ed alcuni di essi si sono visti dare atto dell'equità della richiesta di eliminazione della riserva con relativa regolare immissione nei ruoli. A questo punto, però, altre categorie di insegnanti abilitati «con riserva» si sono fatte sentire, andando ad impinguare un già nutrito gruppo vittima di una ingiustizia.

Pertanto, giunti a questo punto e vista la particolare complessità della problematica, appare imprescindibile una norma che operi una effettiva sanatoria. Tale sanatoria si renderebbe necessaria considerato che:

– l'articolo 4, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, introdotto dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, prescrive che: «Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte e orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela»;

– la disposizione richiamata (che è norma di sanatoria a regime) può essere applicata, dal momento che i docenti, in possesso del titolo di studio richiesto per la classe di concorso, hanno superato le prove prescritte ai fini del conseguimento dell'abilitazione ed hanno pertanto maturato il diritto a conseguire l'abilitazione stessa (si vedano: Consiglio di Stato, sezione VI, n. 1000 del 28 febbraio 2007; Tar Lecce, sezione I,

n. 3247 del 14 settembre 2007; Tar Catania, sezione IV, n. 1192 del 23 giugno 2008).

Che l'abilitazione all'insegnamento riguardi l'esercizio di una professione è infine comprovato dal fatto che, in base alla normativa di settore (si vedano gli articoli 88 e seguenti del regolamento di cui al regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, e gli articoli 78 e seguenti del regolamento di cui al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185), per i docenti abilitati delle scuole secondarie è stato istituito un apposito Albo professionale, gestito dai provveditorati agli studi.

Secondo la giurisprudenza amministrativa (si vedano: Consiglio di Stato, sezione IV, n. 1154 del 6 marzo 2006; Tar Catania, sezione IV, n. 1192 del 23 giugno 2008): «gli effetti pratici della disciplina normativa speciale di cui al dianzi citato articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, introdotto dalla legge di conversione

17 agosto 2005, n. 168, consistono nel determinare effetti irreversibili e nel fare venire meno la materia del contendere a causa di un *factum principis*: è la legge che prevede, per coloro che abbiano superato le prove scritte e orali anche a seguito di provvedimenti giurisdizionali (tra i quali vanno considerate anche le ordinanze cautelari) o di autotutela, il conseguimento della abilitazione professionale o del titolo per il quale concorrono».

Pertanto, con le norme previste dal presente disegno di legge si intende sanare la posizione di tutti i docenti specializzati e/o abilitati e/o idonei all'insegnamento, con contratti a tempo determinato e indeterminato, inseriti con riserva nelle graduatorie, nonché evitare il perdurare di una situazione di sperequazione nei confronti di quei docenti che non abbiano potuto produrre domanda all'epoca, per vari e diversi motivi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 36 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo il comma 1-*bis* sono aggiunti i seguenti:

«*I-ter.* Ai sensi dell'articolo 4, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, i docenti abilitati e non abilitati, anche con contratto a tempo determinato o indeterminato, che sono stati ammessi con riserva ai corsi di specializzazione o di abilitazione o di idoneità all'insegnamento, indetti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sia a seguito di provvedimenti giurisdizionali che con atto amministrativo adottato in autotutela, ed abbiano superato l'esame conclusivo dei medesimi corsi, sono abilitati a pieno titolo. Si intende conseguentemente sciolta la riserva di cui al primo periodo.

I-quater. I docenti in possesso di abilitazione o di idoneità conseguita a pieno titolo che non hanno presentato domanda per l'inclusione nelle graduatorie ad esaurimento possono chiedere l'inclusione nelle predette graduatorie, entro il termine del 30 giugno 2009, già previsto per coloro che conseguono il titolo di abilitazione entro la medesima data, o comunque all'atto della prima riapertura utile dei termini per l'aggiornamento delle stesse, successiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione».